



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
della Circostrizione del Tribunale di Belluno

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe – Art. 31

Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell' OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell' art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ad eccezione** dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione **dell'articolo 14** nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”*

L'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che: *“1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.”*